



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo n. 1/2015 presentato da MAGIFER s.r.l., p. iva 01247250051, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Moreno Martini, Luca Jeantet, Emanuele Albesano e Stefano Tacchino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Asti, via Roero n. 43, come da delega in atti

per le ragioni di seguito esposte.

Allo scopo di illustrare l'*iter* procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno preliminarmente ricostruire le fasi salienti della procedura.

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 2.2.2015, la società istante Magifer s.r.l. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione. Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, la Magifer ha depositato una proposta di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis l. fall. incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. In sintesi, il piano concordatario prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati generali e speciali ai sensi dell'art. 2758, n. 2 c.c., non degradati e dei relativi interessi nel termine di 12 mesi dal decreto di omologazione; il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati speciali ai sensi dell'art. 2758, n. 2 c.c. degradati ai sensi dell'art. 160, 2° co., l. fall. nella misura del 14% dei rispettivi crediti entro il termine di 54 mesi dal decreto di omologazione.

Con decreto 24.07.2015 il Tribunale di Asti ammetteva la MAGIFER s.r.l. alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 l. fall., fissando l'adunanza dei creditori per il 30.9.2015, che su istanza motivata dei commissari giudiziali, veniva differita al 16.2.2016.

La società, in recepimento delle osservazioni che i commissari giudiziali avevano prodotto e alle richieste di chiarimento avanzate, nonché a seguito di alcuni accadimenti intervenuti successivamente al deposito dell'originario piano concordatario, in data 2.2.2016 con una memoria informativa provvedeva a modificare il piano industriale senza peraltro modificare né la proposta concordataria che restava offerta nella misura del 14% per il ceto chirografario né modalità di pagamento

In data 9.2.2016 i Commissari Giudiziali depositavano la relazione ex art. 172 l. fall., ove rassegnavano le seguenti conclusioni: *“la proposta formulata prevede che vi sia prosecuzione diretta dell'attività d'impresa fino al 31.12.2020 e che siano pagati integralmente entro il termine di 12 (dodici) mesi dall'omologa i creditori prededucibili, i creditori che vantano privilegio*

generale e quelli che vantano privilegio speciale ex art. 2758 c.c. non degradati ai sensi dell'art. 160 c. 2 L.F. con relativi interessi; ai creditori di rango chirografario viene proposta una percentuale del 14%, salvo eventi migliorativi di cui si è detto fino ad un massimo non offerto di circa il 39% ai chirografari. I commissari confermano che la soluzione proposta del concordato in continuità sia migliore rispetto ad altre alternative liquidatorie”.

Tenutasi l'adunanza dei creditori e spirato il termine dei 20 giorni successivi previsti dall'art. 178, u.c., l.fall., pervenivano manifestazioni di voto favorevole per euro 7.021.121,55 e contrarie per euro 4.141.803,24.

Premesso che alla presente procedura si rende applicabile l'art. 178, 4° co., l. fall. nel testo precedente le modifiche di cui al d.l. 83/2015, si presumono consenzienti i creditori chirografari che non hanno esercitato il voto per euro 25.552.197,39. Il concordato presenta un'unica classe di creditori chirografari e che i crediti ammessi al voto inclusi quelli ammessi con riserva sommano ad euro 36.715.122,18, con la conseguenza che il concordato è stato approvato con la maggioranza dell'88,72% dei crediti ammessi al voto.

Con decreto 27.4.2016 il Tribunale di Asti fissava udienza in Camera di Consiglio per l'omologazione del concordato al 25.5.2016, poi differita al 8.6.2016, disponendo la notifica del decreto a cura della MAGIFER s.r.l. ai Commissari ed ai creditori dissenzienti.

Alla predetta udienza, la società provvedeva al deposito degli atti notificati ai creditori dissenzienti come per legge, si dava della mancata presentazione di opposizioni.

Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si deve aggiungere che il controllo del Tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, tenuto conto della recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 1521/2013 consiste: 1) nella verifica circa la fattibilità giuridica del piano (id est accertamento circa l'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura (id est assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari). Resta escluso dal sindacato del Tribunale il controllo circa la fattibilità economica del concordato, affidata in via esclusiva al ceto creditorio (cfr. Cass., 24970/2013 e con riferimento al concordato liquidatorio Cass., 13817/2011). Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non sono state evidenziati né sono emersi profili che vanno ad inficiare il positivo giudizio di fattibilità giuridica del piano e la sua idoneità ad assicurare un pur minimo ma comunque apprezzabile soddisfacimento delle ragioni dei creditori chirografari. I creditori, debitamente informati sul punto, hanno approvato il concordato accettandone i rischi e i vantaggi.

In dettaglio, la proposta concordataria contenente un piano industriale in continuità al fine di soddisfare i creditori, intendendo proseguire l'attività salvaguardando il valore degli asset aziendali. I punti principali in cui il piano si articola sono i seguenti: 1) pagamento integrale delle spese prededucibili, ivi comprese quelle di giustizia; 2) pagamento integrale dei crediti che vantano privilegio generale, dei crediti che vantano privilegio speciale ex art. 2758 c.c. non degradati ai sensi dell'art. 160, 2° co., l. fall. con relativi interessi entro 12 (dodici) mesi dal decreto con cui il Tribunale adito omologherà il concordato; 3) pagamento dei creditori chirografari (senza che questi siano suddivisi in classi), dei creditori che vantano privilegio speciale ex art. 2758 c.c. degradati ai sensi dell'art. 160, 2° co., l. fall. nella misura del 14% dei rispettivi crediti entro 54 mesi dal decreto con cui il Tribunale adito omologherà il concordato. La proposta di concordato prevede le seguenti modalità di adempimento delle obbligazioni concordatarie: 1) i flussi di cassa dell'attività

d'impresa; 2) finanziamento dei sigg.ri Basso; 3) impegno dei sigg.ri Basso; 4) transazioni con le società di leasing; 5) transazione con il fallimento Morotti.

Si evidenzia che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dai Commissari Giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Tutto quanto esposto ed osservato consente di concludere nel senso che il concordato preventivo proposto dalla Magifer deve essere omologato.

Con l'omologa del concordato può quindi affermarsi che la società è tornata *in bonis*, in quanto è nelle condizioni, attraverso la prosecuzione della propria attività di impresa, di far fronte a tutte le proprie obbligazioni, comprese tutte quelle che ineriscono all'esecuzione del piano concordatario.

Ai sensi dell'art. 181 l. fall. deve quindi essere dichiarata la chiusura del concordato preventivo.

Fino alla completa esecuzione del concordato, la società rimane peraltro sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali per garantire il rispetto delle previsioni del piano concordatario al fine di soddisfare il ceto creditorio.

A questo fine, è necessario che i Commissari Giudiziali, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, depositino un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del concordato e che riferiscano al Tribunale, con relazioni semestrali, dati o evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione del piano concordatario.

La società, a sua volta, avrà cura di depositare ogni tre mesi una relazione delle attività svolte e di comunicare, prima di darvi esecuzione, ai commissari giudiziali, gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel piano concordatario e tali da incidere significativamente sullo stesso.

I commissari giudiziali, nelle relazioni periodiche, daranno evidenza di tali atti ed informeranno tempestivamente il Tribunale nell'ipotesi in cui l'esecuzione del piano dovesse rivelarsi compromessa.

I pagamenti ai creditori concorsuali saranno infine effettuati sulla base di progetti di ripartizione previamente visti dai Commissari Giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologa del Concordato Preventivo di cui in premessa, così provvede:

1. omologa il concordato preventivo di MAGIFER s.r.l., p. iva 01247250051 in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. dispone che i Commissari Giudiziali depositino, entro trenta giorni, un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del concordato e che riferiscano al Tribunale, con relazioni semestrali, dati od evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione dello stesso;
3. dispone che i pagamenti dei creditori concorsuali, siano effettuati sulla base di progetti di ripartizione previamente visti dai Commissari Giudiziali;
4. visto l'art. 181 l. fall., dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo.

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 22.6.2016

Il giudice estensore
Monica Mastrandrea

Il Presidente
Francesco Donato

Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 23.06.16
IL CANCELLIERE